

D.LGS. 143/1998 (ex LEGGE 227/1977) - Agevolazione dei crediti all'esportazione

Finalità

Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE.

Beneficiari

Soggetti richiedenti

Ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l'intervento agevolativo della SIMEST:

- le **banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti**;
- le **banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso o variabile sul mercato interno o di smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero** di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili;
- gli **esportatori** o le **banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato estero** di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.

Esportazioni agevolabili

Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

Paesi

Senza limitazioni.

Agevolazione

L'intervento è nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere.

▪ **Forma di intervento**

Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere

▪ **Finanziamenti ammissibili**

Il finanziamento può essere denominato in Euro ed in tutte le principali valute e può essere concesso dalla banca all'impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato all'acquirente estero (**credito fornitore**) o direttamente alla controparte estera (**credito acquirente o finanziario**).

Il finanziamento deve essere comunque denominato nella stessa valuta di denominazione del contratto di fornitura.

Ai fini dell'ammissibilità, la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria.

▪ **Importo agevolabile del finanziamento**

Copre al massimo l'85% dell'importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall'acquirente per contanti.

Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l'importo del finanziamento ammissibile all'agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana.

Se inclusi nell'importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:

- **i compensi di mediazione o agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura;**
- **i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione a operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura;**
- **le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa UE.**

Se cerchi soluzioni, vieni nel posto giusto!



Diamo credito agli obiettivi d'impresa

▪ **Durata del credito all'esportazione**

Uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.

▪ **Tasso a carico del debitore estero (tasso agevolato)**

I tassi d'interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all'esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell'1%.

Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell'operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all'esportazione.

I CIRR sono resi noti dall'Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla SIMEST SpA collegandosi al Sito Internet <http://www.simest.it>.

Quanto sopra non esclude l'applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.

▪ **Modalità di calcolo ed erogazione del contributo**

Il contributo copre la differenza, se positiva, tra il valore attuale calcolato al tasso agevolato del credito scontato in essere alla data di decorrenza dell'agevolazione ed il netto ricavo dello stesso credito alla medesima data di decorrenza al tasso di sconto così come determinato in base alla lettera di comunicazione dell'ammissione all'agevolazione.

La SIMEST, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il contributo è corrisposto in euro e, per le richieste di intervento agevolativo presentate direttamente dall'impresa esportatrice, è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.

Procedura

La richiesta di agevolazione viene presentata alla SIMEST dalla banca finanziatrice o, se del caso, dalla banca italiana intermediaria o direttamente dall'esportatore (limitatamente alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso sul mercato estero).

La SIMEST esamina la domanda, ne determina le condizioni di intervento e la presenta al Comitato agevolazioni per l'approvazione entro un termine di 90 giorni dalla data della domanda.

Le condizioni di intervento e le modalità di corresponsione dei contributi variano in relazione alle diverse forme di finanziamento, come qui di seguito indicato:

▪ **Operazioni di Credito fornitore**

Le forme di finanziamento più frequenti sono:

A - Sconto pro solvendo o pro soluto di titoli di credito

I titoli di credito rilasciati dal debitore estero sono smobilizzati sul mercato interno o estero con girata piena o senza ricorso sull'esportatore. Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all'esportatore del netto ricavo.

Su richiesta di una banca italiana intermediaria o dell'esportatore (nel caso di sconto sul mercato estero), la SIMEST corrisponde, in un'unica soluzione, un contributo in conto interessi quale differenza tra il netto ricavo degli effetti al tasso di sconto di mercato (ritenuto congruo dalla SIMEST e nei limiti ammissibili) e il valore attuale degli effetti al tasso CIRR pagato dall'acquirente estero.

La misura del margine congruo riconoscibile incluso nel tasso di sconto è determinata dalla SIMEST con riferimento al rischio paese in relazione al debitore e al garante (la classificazione dei paesi per categorie di rischio e il relativo margine congruo riconoscibile in rapporto alla durata delle operazioni è resa nota dalla SIMEST con lettera circolare); per operazioni non assistite da garanzia SACE, è posta a carico dell'esportatore una quota del margine congruo pari al premio minimo stabilito dall'OCSE per la copertura dei rischi politici

Se cerchi soluzioni, vieni nel posto giusto!



Diamo credito agli obiettivi d'impresa

corrispondenti al paese del debitore/garante (le percentuali corrispondenti ai premi sono rese note dalla SIMEST con lettera circolare).

Quanto previsto per i titoli di credito si applica anche allo smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito "stand-by" irrevocabili.

B - Finanziamento all'esportatore

L'esportatore ottiene da una banca un'anticipazione a tasso fisso CIRR a fronte del credito concesso da questo alla controparte estera.

Su richiesta della banca, che opera con raccolta a tasso variabile, la SIMEST effettua un "intervento di stabilizzazione del tasso" in base al quale, per ciascun semestre, si calcola la differenza tra gli interessi al tasso di finanziamento della banca (Libor/Euribor + spread nella misura ammissibile) e gli interessi al tasso CIRR corrisposto dal debitore estero; la SIMEST paga alla banca la differenza se positiva, mentre la incassa se negativa.

Lo spread riconoscibile, differenziato in relazione alla categoria OCSE cui appartiene il debitore e alla durata totale dell'operazione, è reso noto dalla SIMEST con lettera circolare.

▪ **Credito acquirente o finanziario**

La banca italiana/estera (o il consorzio di banche) stipula una convenzione finanziaria con l'acquirente estero per la concessione di un credito a medio/lungo termine al tasso fisso CIRR.

Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria, l'acquirente estero regola in contanti l'esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della fornitura.

Così come nel precedente punto B), tramite intervento di stabilizzazione la banca, a fronte della corresponsione da parte del debitore di un tasso CIRR, ottiene dalla SIMEST, in termini di ritorno sull'operazione di finanziamento, un tasso d'interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile (Libor/Euribor) + il margine (spread).

Lo spread riconoscibile, differenziato in relazione alla categoria OCSE cui appartiene il debitore e alla durata totale dell'operazione, è reso noto dalla SIMEST con lettera circolare.

La richiesta di intervento alla SIMEST viene avanzata dalla banca finanziatrice o, nel caso di consorzio, dalla banca capofila.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 31/03/1998 n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- Circolare SIMEST n. 03/2009 (Credito agevolato all'esportazione ai sensi del D.Lgs. 143/98 - Condizioni d'intervento per operazioni di sconto a tasso fisso. Minimum Premium Rate)
- Circolare SIMEST n. 02/2009 (Credito agevolato all'esportazione ai sensi del D.Lgs. 143/98, Capoll)
- Circolare SIMEST n. 05/2007 (Aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea)
- Circolare SIMEST n. 07/2005 (Definizione comunitaria di piccola e media impresa)
- Circolare SIMEST n. 12 del 24/07/2001 (Applicazione in sede di agevolazioni delle disposizioni sulla corruzione internazionale)
- Circolare SIMEST "Antimafia" n. 3 del 9/2/1999
- Regolamento CE n. 1998/2006 "de minimis" (pubblicato sulla GUUE del 28.12.2006)

Se cerchi soluzioni, vieni nel posto giusto!



Diamo credito agli obiettivi d'impresa

Finanziamenti Agevolati e Contributi a fondo perso, Finanziamenti e Mutui, Leasing, Renting, Factoring, Garanzie, Business Plan, Internazionalizzazione, Energia, Riconversioni e Ristrutturazioni, Project e Management Ricerca & Sviluppo